

TRIBUNALE DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile

Nel procedimento n. OMISSIS RG Esec.

Il giudice dell'esecuzione,

sciolta la riserva assunta all'udienza del 5 novembre 2019;

visto l'atto di opposizione;

vista la comparsa di costituzione del custode e sentite le parti;

premessi che il debitore impugnava l'ordine di liberazione dell'immobile deducendo che: l'immobile pignorato (ed oramai aggiudicato in via definitiva, essendo stato versato il saldo prezzo) è stato costruito su un fondo intercluso non avendo nessun accesso se non da un fondo servente di proprietà esclusiva e non pignorata della parte opponente. Detto fondo adiacente e confinante con la proprietà oggetto di espropriazione forzata, veniva acquistato dal DEBITORE in data OMISSIS per atto del Notar OMISSIS come da contratto di cui allegava copia al ricorso. L'acquisto si rendeva necessario, in quanto vi erano motivi di litigio per una servitù di passaggio mai accertata in sede giudiziale ai sensi dell'art.1051 c.c con i danti causa eredi VICINO. Dalla relazione tecnica sottoscritta dal Geometra OMISSIS si evidenzia quanto segue: *“Dagli accertamenti eseguiti appare che la morfologia del territorio cui è stato realizzato il fabbricato con il relativo cortile esecutato dal Tribunale di Napoli rende inaccessibile l'immobile lungo i confini nord e est per la presenza di un costone avente un fronte molto alto e lungo il lato sud, vi è una rapida scarpata che termina a margine di una rampa di innesto della strada a scorrimento veloce rappresentando quindi, ad ovest attraverso il fondo di proprietà del DEBITORE, l'unica via di accesso”*. Pertanto chiedeva la sospensione dell'esecuzione ed accertare che all'immobile venduto in esecuzione forzata non si poteva accedere in quanto non esisteva servitù di passaggio sul fondo di proprietà esclusiva del DEBITORE, e comunque per evitare ulteriori danni sia morali, sia patrimoniali alla parte opponente, terza nella qualità di proprietaria esclusiva del terreno non pignorato;

ritenuto che non sussistano i presupposti per la concessione della chiesta sospensione;

rilevato che il decreto ed il ricorso non sono stati notificati al creditore procedente unico parte del procedimento esecutivo, ma nei confronti del custode, senza rispettare il termine perentorio assegnato dal giudice;

considerato che il mancato rispetto del termine di notificazione del ricorso in opposizione all'esecuzione e del decreto di fissazione di udienza, relativi alla fase camerale, comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, senza possibilità di sanatoria anche a seguito della costituzione di controparte, stante la violazione di un termine perentorio che, in quanto tale, non può essere prorogato dal giudice una volta assegnato, non potendo neanche essere concesso un nuovo termine (cfr. (Cass., n. 11583 del 2009; Cass., n. 4957 del 2007; Cass., n. 5787 del 1986; Cass., n. 4957 del 2007);).

ritenuto che le spese relative alla presente fase di giudizio da liquidare in applicazione del principio di soccombenza non si liquidano in quanto alcuna parte si è costituita in difetto di notifica (e non potendosi considerare parte necessaria di tale fase cautelare il custode);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'opposizione.

Si comunichi.

Napoli, 13/11/2010

Il giudice dell'esecuzione
dott. ssa Stefania Cannavale

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS